



**Autorità di Ambito di Piacenza**

**Regolamento di funzionamento dell'Assemblea**



## Autorità di Ambito di Piacenza Regolamento di funzionamento dell'Assemblea

### Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento .....	2
Art. 2 – Costituzione e Presidenza dell'Assemblea .....	2
Art. 3 – Convocazione dell'Assemblea .....	3
Art. 4 – Organizzazione dei lavori dell'Assemblea .....	4
Art. 5 – Modalità di votazione .....	5
Art. 6 – Articolazioni funzionali.....	5

#### ***Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento***

1. Ai sensi dell'Articolo 7 della Convenzione istitutiva dell'Autorità di Ambito di Piacenza, il presente Regolamento definisce le norme generali di funzionamento dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito di Piacenza.
2. In particolare il presente Regolamento definisce o specifica:
  - a. le norme costitutive dell'Assemblea;
  - b. le modalità di convocazione;
  - c. le modalità di organizzazione dei lavori;
  - d. le procedure e le modalità di votazione;
  - e. le possibili articolazioni funzionali.

#### ***Art. 2 – Costituzione e Presidenza dell'Assemblea***

1. Sono membri dell'Assemblea:
  - a. il Presidente della Provincia di Piacenza;
  - b. i Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione;
  - c. i Presidenti delle Unioni di Comuni costituite con funzioni di rappresentanza dei Comuni associati.
2. In caso di sospensione o di impedimento permanente dei membri dell'Assemblea dalle funzioni ricoperte nell'ente di appartenenza, le funzioni di membro dell'Assemblea sono assunte dal soggetto che nell'ente di provenienza ricopre il ruolo di vicario. Si considera impedimento anche la discussione e la votazione di deliberazioni riguardanti interessi del componente o di suoi parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere



generale.

3. I componenti l'Assemblea, con esclusione del Presidente dell'Autorità di Ambito, possono delegare in modo permanente ad un Assessore del proprio ente le funzioni di membro dell'Assemblea. La delega può essere revocata senza necessità di motivazione espressa.
4. Il Presidente dell'Autorità d'Ambito di Piacenza è presidente dell'Assemblea.
5. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di presidente dell'Assemblea sono assunte dal soggetto componente l'Ufficio di Presidenza all'uopo designato dal Presidente.
6. Il Direttore dell'Autorità svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono assunte da collaboratore dell'ufficio comune all'uopo incaricato dal Direttore.

### **Art. 3 – Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessioni ordinarie, per l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e del rendiconto, e in sessione straordinaria, tutte le volte che il Presidente dell'Autorità o un terzo degli Enti aderenti in ragione delle quote di rappresentatività ne facciano richiesta.
2. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, definisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle richieste formulate dagli enti convenzionati.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Autorità di norma attraverso posta elettronica certificata. E' ammessa la convocazione mediante lettera, fax o altri mezzi elettronici o, in caso di urgenza, mediante telegramma.
4. L'avviso di prima e seconda convocazione deve contenere:
  - a. l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione;
  - b. l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - c. eventuali, altre notizie o comunicazioni che il Presidente ritenga utile fornire ai componenti per agevolare i lavori dell'Assemblea;
  - d. l'indicazione di soggetti esterni invitati ai lavori dell'Assemblea.
5. L'avviso di convocazione deve pervenire agli Enti convenzionati almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta, termine che può essere ridotto a ventiquattro ore nei suddetti casi di urgenza. La seconda convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire non prima delle 24 ore successive alla prima convocazione.
6. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:
  - a. quando è possibile, è trasmessa allegata alla convocazione o per via telematica;
  - b. ovvero, è depositata presso gli uffici dell'Autorità almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza fatti salvi eventuali altri termini previsti da speciali procedure.



7. I membri dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione dei documenti d'ufficio richiamati negli schemi di deliberazione.

#### ***Art. 4 - Organizzazione dei lavori dell'Assemblea***

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza degli Enti convenzionati che rappresentino i due terzi delle quote di rappresentatività; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualora le quote di rappresentatività degli Enti intervenuti rappresentino la maggioranza delle quote. Non è ammessa la delega tra Enti partecipanti l'Autorità.
2. Qualora per tre volte consecutive l'Assemblea non possa validamente costituirsi o non possa deliberare per il mancato rispetto delle condizioni stabilite, l'Assemblea è costituita e deliberante con le modalità previste all'articolo 9 della Convenzione istitutiva l'Autorità.
3. Entro trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente apre la seduta ed invita il Segretario ad effettuare l'appello nominale.
4. Nel corso della seduta ciascun membro può chiedere al Presidente che prima della votazione sull'argomento in discussione sia accertata la sussistenza del numero legale.
5. Qualora l'appello, la verifica del numero legale o una qualsiasi votazione facciano constatare la presenza in aula di un numero di componenti inferiore al quorum strutturale necessario per la validità della seduta, il Presidente può disporre la sospensione per un periodo massimo di trenta minuti. Entro tale termine la verifica del numero legale deve essere ripetuta. Qualora il numero legale non venga raggiunto l'adunanza è dichiarata deserta ed il presidente ne dispone l'immediata chiusura.
6. In apertura di seduta, sulla base degli argomenti da trattare, il Presidente comunica il contingentamento dei tempi di discussione e, conseguentemente, la durata massima degli interventi.
7. L'Assemblea procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, l'Assemblea dirime la questione con votazione a maggioranza, senza discussione.
8. Le sedute dell'Assemblea si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala riservata al pubblico.
9. L'Assemblea è convocata in seduta riservata quando si renda necessario effettuare apprezzamenti o valutazioni sulle caratteristiche o i comportamenti di singole persone, o comunque affrontare argomenti il cui esame pubblico confligga con le norme di legge in materia di tutela della riservatezza.
10. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Presidente, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 9, l'Assemblea può deliberare il passaggio alla seduta riservata.
11. Durante la seduta riservata il pubblico non è ammesso in aula.



12. Delle sedute dell'assemblea è redatto sintetico processo verbale a cura del Direttore in funzione di Segretario dell'Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed inviato, di norma per via telematica, agli Enti convenzionati.

#### **Art. 5 - Modalità di votazione**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con la maggioranza dei voti favorevolmente espressi dai presenti in base alle quote di rappresentatività detenute, ovvero con maggioranza qualificata nei casi previsti dalla Convenzione istitutiva.
2. L'espressione del voto è effettuata in forma palese.
3. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Presidente, assistito dal Segretario. L'apertura e la chiusura della fase di votazione sono stabiliti dal Presidente. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente che dichiara se la proposta sottoposta al voto è approvata o respinta.

#### **Art. 6 - Articolazioni funzionali**

1. L'assemblea può articolarsi in:
  - a. commissioni tematiche;
  - b. aree territoriali omogenee.
2. Laddove istituite, le commissioni tematiche hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e di controllo attribuite all'Assemblea e all'esercizio delle prerogative dei suoi componenti.
3. Compongono le commissioni tematiche membri dell'Assemblea. Possono partecipare ai loro lavori, in qualità d'invitati, esperti incaricati, dirigenti degli enti convenzionati, ovvero amministratori degli enti aderenti.
4. Le commissioni tematiche hanno, di norma, carattere temporaneo e vengono istituite con deliberazione dell'Assemblea. Con il provvedimento di istituzione vengono stabiliti:
  - a. gli argomenti di competenza della commissione;
  - b. i suoi componenti;
  - c. la durata;
  - d. le caratteristiche della relazione finale all'Assemblea (per le commissioni temporanee);
  - e. le modalità di funzionamento;
  - f. il coordinatore della commissione.
5. Le aree territoriali omogenee, laddove istituite, sono articolazioni dell'Assemblea funzionali a garantire il mantenimento di stretti collegamenti tra il territorio e l'Autorità di Ambito.
6. Compongono le aree omogenee membri dell'Assemblea. Possono partecipare ai loro



lavori, in qualità d'invitati, esperti incaricati, dirigenti degli enti convenzionati, ovvero amministratori degli enti aderenti.

7. Le aree territoriali omogenee hanno, di norma, carattere stabile e vengono istituite con deliberazione dell'Assemblea. Con il provvedimento di istituzione vengono definiti:
  - a. i limiti geografico - amministrativi entro i quali opera l'area;
  - b. i suoi componenti;
  - c. le finalità e le modalità di funzionamento;
  - d. il coordinatore dell'area.